

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2001, n. 1760.**
 Formulazione della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231 Pag. 31
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1807.**
 Legge regionale n. 51/1979, art. 3, lett. C). Approvazione criteri di ripartizione dei contributi per la promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni sportive. Anno 2001, capitolo 46103, importo di L. 782.000.000. Pag. 33
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1818.**
 Procedimento per la valutazione dei Direttori di Dipartimento e strutture equiparate e del personale regionale con qualifica dirigenziale per l'anno 2001 Pag. 34
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1848.**
 Adeguamento della deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066, concernente «Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili» alle modifiche di cui all'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 Pag. 35
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 1876.**
 Comune di Monteleone Sabino. Variante speciale al P.R.G. per recupero nucleo edilizio in Villa Pepoli denominato «San Francesco». Approvazione Pag. 40
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2024.**
 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Indirizzi operativi in materia di controlli Pag. 49
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 520.**
 Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Galli Domenico. Nomina guardia zoofila Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 521.**
 Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig.ra Vinci Eleonora. Nomina guardia zoofila Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 522.**
 Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig.ra Sparta Alessia. Nomina guardia zoofila Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 714.**
 Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, art. 8: Osservatorio regionale per il commercio. Istituzione di commissioni di lavoro ristrette Pag. 53
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 715.**
 Attribuzioni di funzioni controllo di legittimità sugli atti del Consorzio polifunzionale «Pegaso» all'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro dott. Giorgio Simeoni. Pag. 55
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 716.**
 Attribuzioni di funzioni controllo di legittimità sugli atti dell'Agenzia Lavoro Lazio all'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro dott. Giorgio Simeoni Pag. 59
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2001, n. 724.**
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 63
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2001, n. 725.**
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 63
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 731.**
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 64
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 732.**
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 64
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 733.**
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 65
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 734.**
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 65
- DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA**
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 novembre 2001, n. 419.**
 Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato riparto 2001. Beneficiari Associazione AIART ed altri, spesa L. 391.000.000, capitolo 42121, esercizio finanziario 2001. Assestamento Pag. 66

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

07 DIC. 2001

=====

07 DIC. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSTI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROSILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° 1876

OGGETTO: COMUNE DI MONTELEONE SABINO.
VARIANTE SPECIALE AL P.R.G. PER RECUPERO NUCLEO EDILI-
ZIO IN VILLA PEPOLI DENOMINATO "SAN FRANCESCO" -
APPROVAZIONE.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n. 8;

VISTA la L.R. 05/09/1972, n. 8;

VISTA la Legge 12/06/1975, n. 72;

VISTA la L.R. 08/11/1977, n. 43;

VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127;

PREMESSO che il Comune di Monteleone Sabino (RI) è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1020 del 21/02/83;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 25/03/00 con la quale il Comune di Monteleone Sabino (RI) ha adottato la variante speciale al P.R.G. di cui alla L.R. 28/80, riguardante il recupero del nucleo edilizio in Villa Pepoli denominato "San Francesco" che prevede il mutamento della destinazione da zona E2 (agricola di valore paesistico art. 17 delle N.T.A.) a sottozona B3 (da introdurre ex novo all'art. 14 delle N.T.A.);

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nelle forme di legge non sono state presentate osservazioni in merito come certificato dal responsabile del servizio in data 03/07/00;

VISTA la nota prot. n. 3192 - fascicolo 2500 del 27/03/00 e la planimetria ad essa allegata con la quale il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Servizio Geologico Regionale ha espresso ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 il proprio parere favorevole con prescrizioni, allegato "B" alla presente delibera quale parte integrante;

VISTO il parere sanitario sulla proposta di variante in esame espresso dalla A.S.L. di Rieti con nota prot. n. 2108/RI del 03/04/01 riportato nel suindicato voto n. 458/4 del 28/06/01;

VISTA la nota prot. 1900 del 11/04/01 con la quale l'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Area F-Servizio I, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante in esame, in quanto la proposta urbanistica non interessa terreni di uso civico;

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante al P.R.G. in questione, presentati all'Assessorato all'Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale;

(monteleone)



2)

VISTO il voto n. 458/4 emesso nell'adunanza del 28/06/01, con il quale il predetto comitato ha espresso il parere che la variante adottata dal Comune di Monteleone Sabino (RI) con delibera di consiglio comunale n. 19 del 25/03/00 sia meritevole di approvazione con le prescrizioni e modifiche contenute nel voto medesimo;

VISTA la lettera del 31/07/01 n. 17298 con la quale l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato al Comune di Monteleone Sabino (RI) le prescrizioni e le modifiche contenute nel voto medesimo;

VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 24/09/01 con la quale il Comune di Monteleone Sabino (RI) ha controdedotto accettando integralmente quanto richiesto dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale con voto n. 458/4 del 28/06/01;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto reso nell'adunanza del 28/06/01 che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Con le prescrizioni e le modifiche specificate nel voto n. 458/4 emesso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale nell'adunanza del 28/06/01 che costituisce parte integrante della presente delibera, alla quale viene allegato sotto la lettera "A", con le prescrizioni contenute nel parere prot. n. 3192 - fascicolo 2500 del 27/03/00 rilasciato ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Servizio Geologico Regionale, che costituisce parte integrante della presente delibera, alla quale viene allegato sotto la lettera "B", con la condizione specificata nel parere sanitario prot. n. 2108/RI del 03/04/01 rilasciato dalla A.S.L. di Rieti, è approvata la variante speciale al P.R.G. concernente il recupero del nucleo edilizio in Villa Pepoli denominato "San Francesco", adottata dal Comune di Monteleone Sabino (RI) con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/00;

Il piano è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa e dal Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa negli allegati "A", "B", nei seguenti elaborati adottati con la suindicata delibera consiliare n. 19/00:

- Relazione tecnica
- Elaborato contenente:
 - Tav. 1 - P.T.P. E/1
 - Tav. 2 - P.T.P. E/3
 - Tav. 3 - P.R.G.
 - Tav. 4 - P.R.G. con perimetrazione
 - Tav. 5 - Estratto di mappa con perimetrazione



(monteleone)

3)

- Tav. 6 - Carta Tecnica Regionale
- Tav. 7 - Certificato catastale originario
- Tav. 8 - Variante speciale - zonizzazione
- Tav. 9 - Aereofotogramma
- Tav. 10-11-12-13-14 - Caratteristiche volumetriche ed edilizie

nella relazione geologica e nel medesimo elaborato sopra indicato contenente però gli stralci introdotti dal parere prot. n. 3192 - fascicolo 2500 del 27/03/00 reso ai sensi dell'art. 13 Legge 64/74 dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Servizio Geologico Regionale.

Il presente provvedimento non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge 15/05/1997, n. 127. La presente delibera sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

10 DIC. 2001

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central mark.



Comitato Tecnico Consuntivo Regionale
Adunanza del 28.06.2001
Voto n° 458/4

ASSESSORE
(*Armando Dionisi*)

ALLEG. alla DELIB. N. 1876
DEL 7 luglio 2001 *eu*

Commissione Relatrice:
Arch. Adalberto Ferrante
Arch. Massimo D'Ippoliti

OGGETTO: Comune di Monteleone Sabino (RI).

Variante speciale al P.R.G. per il recupero del nucleo edilizio abusivo ai sensi della L.R. n.28/80, loc. Villa Pepoli, denominata "San. Francesco".
Deliberazione Consigliare n. 19 del 25.03.2000.

Vista la nota n. 2798 del 03.07.2000 a firma del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monteleone Sabino (RI), pervenuta in data 04.07.2000 prot.n. 004797, con la quale chiedeva l'approvazione della Variante speciale di cui all'oggetto.
Viste le seguenti integrazioni, inviate dal Servizio Tecnico comunale, prodotte, a seguito della richiesta da parte dell'Area 13/C R.L. (prot. N.4797/00 del 01.09.2000 e successiva del 17.10.2000):

- prot.n.3179 del 03.08.2000, nostro prot.11014 del 14.09.2000.
- prot.n.3492 del 28.09.2000, nostro prot.11470 del 29.09.2000.
- prot.n.3947 del 03.10.2000, nostro prot.11635 del 05.10.2000.
- prot.n.4229 del 20.10.2000, nostro prot.7574/A del 26.10.2000.

PREMESSO

CHE il Comune di Monteleone Sabino è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1020 del 21.02.1983.

CHE con Deliberazione consiliare n. 19 del 25.03.2000, il Comune di Monteleone Sabino ha adottato la Variante speciale per il recupero del nucleo edilizio in Villa Pepoli, sotto la denominazione "San Francesco". Delibera inviata al CO.RE.CO. il 29.03.2000 con n. 1283.

A seguito della pubblicazione della suddetta D.C.C avvenuta dal 28.04.2000 al 28.05.2000 non sono pervenute osservazioni.

Il Piano di Recupero si compone dei seguenti atti ed elaborati.

A. atti amministrativi:

- 1) Deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 25.03.2000, proposta n.19 con oggetto: adozione Variante speciale per recupero nucleo edilizio in loc. Villa Pepoli, denominata "San Francesco";
- 2) Avviso di pubblicazione all'albo Pretorio e sul F.A.L. della Provincia;
- 3) Certificato dell'avvenuto deposito all'albo pretorio;
- 4) Manifesto che rende nota la pubblicazione degli atti e degli elaborati per la libera visione al pubblico;



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

- 5) Copia del F.A.L.;
- 6) Certificato dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali in libera visione del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;

B. atti tecnici:

Elaborati di progettazione di Variante;

TAV. 1-stralcio P.T.P: E/1-vincoli legge 431/85.

TAV. 2-stralcio P.T.P. E/3-vincoli di P.T.P.n.6.

TAV. 3-stralcio di P.R.G.

TAV. 4-stralcio di P.R.G. con perimetrazione.

TAV: 5-estratto di mappa con perimetrazione.

TAV. 6-carta-tecnica-regionale.

TAV. 7-certificato catastale originario.

TAV. 8-variente speciale zonizzazione.

TAV. 9-aerofotogrammetria.

TAV. 10-11-12-13-14 caratteristiche volumetriche e edilizie.

L'Assessorato all'ambiente ha rilasciato il **parere di cui all'art. 13 della L.64/74** prot.3192 del 27.03.2000 come di seguito:

"Si esprime Parere Favorevole al cambio di destinazione dell'area da E/2 agricola a B/3 (completamento) per la variante di recupero del nucleo San Francesco, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere geomorfologico generale:

- a) Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni riportate nella relazione geologica dei geologi Roberto Seri e Domenico Machetti, allegata all'istanza, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno;
- b) All'interno delle aree campite in rosso nella tavola progettuale n.9 (variante speciale-zonizzazione) vistata dal responsabile del procedimento e parte integrate del presente provvedimento, non potranno essere eseguiti nuovi interventi edificatori d'alcun tipo.
- c) Considerata la caratteristica geologico-tecnica dei terreni presenti, l'acclività dei versanti ed il rischio sismico della zona, tutte le opere di futura esecuzione dovranno essere corredate da analisi di stabilità del versante, sia in condizioni dinamica che statica, da indagini geologico-tecniche di dettaglio.
- d) Per quanto riguarda l'area adibita a parcheggio si prescrive prima di eseguire i lavori, una verifica idraulica della portata del fosso per stabilire la pericolosità dell'esondabilità della zona.
- e) Dovranno essere eseguite tutte le opere di drenaggio a monte ed a valle della sede stradale (*cunette, scoline etc.*) onde evitare fenomeni di ruscellamento diffuso o concentrato atti a esercitare situazioni di degrado ed erosione del terreno. Inoltre si fa presente che non è consigliabile l'allargamento della sede stradale proprio per evitare qualsiasi cambiamento dello stato dell'equilibrio presente nella zona.

Nella fase preliminare alla realizzazione di nuove opere, si dovrà procedere obbligatoriamente all'esecuzione d'indagini geognostiche e geofisiche, ubicate in maniera da ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico-strutturale; tali indagini dovranno accertare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, correlando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalle nuove costruzioni e dall'analisi degli effetti collegati ad input sismici. Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

- f) necessariamente attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto tra le diverse formazioni litologiche, così come dovranno essere asportate le coperture di terreno argilificato ed alterato;
- g) La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico ed ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari sopra citate e della normativa vigente in tema di costruzioni in zone sismiche;

In ogni caso le progettazioni e le realizzazioni di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:

- Legge 2.2.1974 n. 64; D.G.R. n. 2649 del 18.05.99;
- D.M. Min. LL.PP. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, ... (omissis)";
- Circ. Regione Lazio del 29.10.1980 n.33317; Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n. 769;
- Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988;
- D.M. LL.PP. 16.1.1966 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
- Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16.1.1996".

Su richiesta dell'Area 13/C sono pervenuti i seguenti atti integrativi:

(Prot. N. 4797/00 del 01.09.2000 e successiva del 17.10.2000-documentazione pervenuta al nostro prot. con n: 11014 del 10.09.2000).

- **Dichiarazione** del responsabile del Servizio Comunale attestante che l'area inerente la variante speciale in oggetto è la stessa per la quale L'Assessorato regionale agricoltura-foreste-caccia e pesca -usi civici, ha espresso parere, dichiarando l'area di cui tratta "di natura privata non gravata da **uso civico**" in data 11.07.1994 prot. N. 06113 (con all. in copia). Successiva nota dell'Assessorato per le politiche dell'agricoltura "Area F Servizio 1 del 11.04.02001 prot. N.1900 (nostro prot. N.8427 del 13.04.2001) che conferma "**Parere Favorevole** alla variante di cui trattasi, in quanto la proposta urbanistica non interessa terreni **di uso civico**".

- **N.T.A. del P.R.G. vigente.**

Documentazione pervenuta al nostro prot. Con n. 11470 del 29.09.2000-prot.11635 del 05.10.2000-prot. 7574/a del 26.10.2000.

- **Documentazione ai sensi della L.47/85;** copie di permessi di costruzione e di pregresse licenze edilizie, attinenti ai singoli manufatti.
- **Relazione integrativa, mirata alla ricostruzione storica del nucleo edilizio.**
- **Dichiarazione** del responsabile del Servizio, inerente le difformità riscontrate da parte dell'Area 13/C nelle tavole n.8 e n. 9 da attribuire al mancato aggiornamento alla data odierna Dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Parere dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti "Dipartimento di Prevenzione prot. N. 2108/RI del 03.04.2001 (nostro prot n. 9608 del 02.05.2001) che recita: "In riferimento all'oggetto, visionato il progetto di cui sopra, si informa che un eventuale parere favorevole di questo ufficio



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

- è subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nella fattispecie rete fognaria e relativo sistema di depurazione. In assenza di tali opere, le singole abitazioni dovranno essere dotate di sistema di smaltimento dei reflui a tenuta”.

Dall'esame della variante proposta emergono i seguenti dati:

Il Comune di Monteleone Sabino con delibera C.C. n. 87 del 22.12.80 ha provveduto, previo incarico all'Ing. Filippi Pietro al rilevamento delle costruzioni abusive esistenti nel territorio comunale e per l'individuazione dei nuclei edilizi abusivi, secondo quanto disposto dall'art.1 della L.R. n. 28 del 02.03.1980;

Il Comune di Monteleone Sabino con la citata D.C.C. n. 19 del 25.03.2000 ha adottato la Variante speciale per il recupero del nucleo edilizio di Villa Popoli (con denominazione "S. Francesco"), prevedendo per tale zona una nuova destinazione urbanistica come **sottozona B3**;

Che il recupero riguarda il nucleo edilizio sorto nel 1973/74 in loc. Villa Popoli sul terreno distinto in catasto al Foglio n.18 Particelle n.41,42 e 43 di complessivi mq. 31.630;

Che il nucleo edilizio in oggetto, completamente urbanizzato, n. 11 villette costruite in muratura nel rispetto di tutte le norme sismiche;

Che tutti i fabbricati sono dotati di spazi per il verde e parcheggi privati, d'energia elettrica, di regolare fossa Imhoff e sono altresì serviti dall'acquedotto comunale;

Che il nucleo ricade attualmente nel P.R.G. in zona E2 (agricola di valore paesistico art.17 delle N.T.A.) ed è sorto in contrasto con le prescrizioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali;

Che la Variante di zona consiste in una "Variante zonizzativa e normativa" da zona agricola E2 di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. a sottozona B3, da introdurre ex novo all'art. 14 delle medesime N.T.A.: zone di completamento B.

L'attuazione di tale variante comporterà un incremento volumetrico pari a MC. 5.418 corrispondenti a n. 54 nuovi abitanti insediabili. Attualmente la volumetria esistente è pari a MC. 6.138 pertanto si avrebbero in totale MC. 5.418+MC. 6.138=MC. 11.556, per n. 116 abitanti totali che necessiteranno di una dotazione di standard pari a Mq. 18 per 116=Mq. 2.088.

La variante proposta contiene le superfici per gli spazi di cui D.M. N° 1444 del 02.04.1968 pari a Mq. 4.872 destinati a verde e servizi pubblici, Mq. 5.011 destinati a superfici stradali con piazzole di sosta, Mq. 1.822 destinati a parcheggi pubblici. Per un totale complessivo di Mq. 11.705 per tanto gli standard proposti risultano adeguati alle normative vigenti.

La variante proposta contiene inoltre l'adeguamento della viabilità principale, già esistente, attraverso l'aumento della sede stradale. La destinazione del nucleo è prevalentemente residenziale con esclusione di destinazione d'uso d'industrie o laboratori per l'artigianato produttivo e d'artigianato di servizio con macchinari produttori rumori e/o odori molesti, porcaie, pollai ed ogni altra attività in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Elenco degli indici proposti per la sottozona B/3:

IF = 0.58 MC./Mq.

DC = 5.00 Ml.

DF = 10 Ml.

DS = 5.00 Ml.

NP = 2 fuori terra.

H = altezza massima Ml. 6.50

Via Giorgione, 129 - 00147 Roma Tel. 06.51681



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

- Modifica alla zonizzazione.

Il citato parere dell'articolo 13 L.64/74 ha d'ufficio introdotto, tra le altre prescrizioni "l'inidificabilità" d'alcune aree alla Variante proposta, relativamente a: parte dell'area con destinazione a verde pubblico; parte dell'area edificabile, sconsigliando al contempo l'allargamento della sede stradale. Pertanto:

1. Per quanto concerne l'area destinata a verde pubblico potrà essere ammessa solo l'utilizzazione compatibile con tale prescrizione di modificabilità;
2. L'area dichiarata in edificabile all'interno dei lotti dovrà rispettare tale prescrizione;
3. La sede stradale attuale dovrà mantenere la propria sezione;

- Modifica alle N.T.A.

Si inserisce, nell'art 14 delle N.T.A del P.R.G. alla normativa della sottozona B3 come di seguito:
"Sottozona B3": Nucleo abusivo (L.R. 28/80)

La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale. Da tali zone sono esclusi, in quanto contrastano con il carattere residenziale della zona, industrie o laboratori per l'artigianato produttivo e quelli per l'artigianato di servizio con macchinario che produce rumore o odore molesto, porcaie, pollai ed ogni altra attività che sia comunque in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Gli indici che si applicano nella zona B/3 per i nuovi fabbricati sono i seguenti:

IF = 0.58 MC./Mq.

DC = 5.00 ML.

DF = 10 ML. (vedi art. 9 D.M. 02.04.1968)

DS = 5.00 ML.

NP = 2 fuori terra

H = Altezza massima Mt.6.50

Loto minimo = 600 Mq.

Tutto ciò premesso e considerato, visti i pareri dei vari Enti e le considerazioni urbanistiche formulate al fine di una maggiore salvaguardia del territorio comunale, visto il rispetto dei limiti fissati dalla legislazione nazionale e regionale, il C.T.C.R. ritiene di poter esprimere ai soli fini urbanistici,

Parere Favorevole

Che la Variante speciale di cui alla L.R.: 28/80 adottata con D.C.C. n° 19 del 25.03.2000 in Villa Pepoli, sotto la denominazione "San Francesco" sia meritevole d'approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui ai precedenti "considerato" da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 06.08.1967 n° 765.

Il Segretario del C.T.C.R.
(Arch. Valter Michisanti)

Il Presidente del C.T.C.R.
(Arch Massimo Rinversi)

REGIONE LAZIO
Ass.to Urbanistica e Casa
SETTORE
- 3 APR. 2000



REGIONE LAZIO
Assessorato Urbanistica e Casa
29 MAR. 2000
Ufficio Tecnico Strumentale

Prot. N. 1175 **Dipartimento Ambiente e Protezione Civile**
Area Conservazione Qualità dell'Ambiente
Servizio Geologico Regionale

ALLEGATO "B"

Il Direttore
(Arch. Massimo Roversi)

ASSESSORE
(Arminda Dionisi)

Prot. N. 2152 del Fascicolo 2500

Roma li

27 MAR. 2000

Risposta al Foglio N. del

Al Comune di Monteleone Sabino

Allegati

ALLEG. alla DELIB. N. 1876
DEL 1-7

Allo S.D.A.R. di Rieti

e. p.c. Regione Lazio - Ass. Urbanistica

OGGETTO: Comune di Monteleone Sabino (Ri) Variante speciale per il recupero del nucleo edilizio San Francesco. Richiesta parere art.13 Legge 64/74 e della DGR 2649 del 18.05.99.

Viste le richieste del Comune di Monteleone Sabino n. 662 del 19.02.2000 giunta in Regione in data 29.01.2000, per l'emissione del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art.13 della legge 64/74 e della D.G.R. n. 2649 del 18.05.99 in merito alla variante al P.R.G. di cui all'oggetto, il Servizio Geologico ha provveduto ad eseguire il sopralluogo nel mese di Marzo u.s.;

Vista la documentazione allegata in triplice copia che comprendeva:

- 1) Relazione tecnica a cura del Progettista, Ing. P. Filippi, comprendente la Tavola del P.T.P. E/1, la Tavola del P.T.P. E/3, la Tavola del P.R.G., la Tavola del P.R.G. con perimetrazione in scala 1:4000, l'Estratto di Mappa con perimetrazione in scala 1:2000, La Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000, il Certificato catastale originale, La variante al P.R.G. con zonizzazione in scala 1:1000, l'aerofotogrammetria in scala 1:10000, le tavole delle caratteristiche volumetriche degli immobili presenti
- 2) Relazione geologica a firma dei Geologi D. Marchetti e R. Seri del Febbraio 2000, comprendente la Corografia al 10000, il Quadro Geolitologico generale in scala 1:25000, la Carta Geologica di dettaglio in scala 1:1000, la Carta delle Acclività in scala 1:1000, la Carta della Pericolosità e Vulnerabilità in scala 1:1000, la Carta dell'idoneità Territoriale in scala 1:1000.

Visto il sopralluogo effettuato dal funzionario di questo Servizio e la relazione tecnica d'ufficio del 22.03.2000 n° 2500 a firma del Geologo Antonio Colombi.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74, della Legge Regionale 72/75, della Circolare Ass.^{to} LL.PP. della Regione Lazio prot.3317 del 29.10.80, della Circolare dell'Ass.^{to} LL.PP. prot. 769 del 23.11.1982 e del D.M. LL.PP. 11.03.1988 e della D.G.R. 2649 del 18.05.99, e considerato il parere espresso per il P.R.G. dal Settore 72 dell'Assessorato Ambiente in data 23.12.93 prot. 2045/1202

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al cambio di destinazione dell'area da E/3 (Agricola) a B/3 (Completamento) per la variante di recupero del nucleo San Francesco, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere geomorfologico generale:

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. 06 / 51681



- a) Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni riportate nella relazione geologica dei Geologi Roberto Seri e Domenico Marchetti, allegata all'istanza, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno;
- b) All'interno delle aree campite in rosso nella tavola progettuale n.9 (Variante speciale - zonizzazione) vistata dal Responsabile del procedimento e parte integrante del presente provvedimento, non potranno essere eseguiti nuovi interventi edificatori di alcun tipo.
- c) Considerata la caratteristica geologico-tecnica dei terreni presenti, l'acclività dei versanti ed il rischio sismico della zona, tutte le opere di futura esecuzione dovranno essere corredate da analisi di stabilità del versante, sia in condizione dinamica che statica, da indagini geologico-tecniche di dettaglio.
- d) Per quanto riguarda l'area adibita a parcheggio si prescrive prima di eseguire i lavori, una verifica idraulica della portata del fosso per stabilire la pericolosità dell'esonabilità della zona.
- e) Dovranno essere eseguite tutte le opere di drenaggio a monte ed a valle della sede stradale (cunette, scoline etc.) onde evitare fenomeni di ruscellamento diffuso o concentrato atti a esercitare situazioni di degrado ed erosione del terreno. Inoltre si fa presente che non è consigliabile l'allargamento della sede stradale proprio per evitare qualsiasi cambiamento dello stato di equilibrio presente nella zona.
- f) Nella fase preliminare alla realizzazione di nuove opere, si dovrà procedere obbligatoriamente all'esecuzione d'indagini geognostiche e geofisiche, ubicate in maniera da ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico-strutturale; tali indagini dovranno accertare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalle nuove costruzioni e dall'analisi degli effetti collegati ad input sismici. Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto tra le diverse formazioni litologiche, così come dovranno essere asportate le coperture di terreno argillificato ed alterato;
- g) La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico ed ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari sopra citate e della normativa vigente in tema di costruzioni in zone sismiche;

In ogni caso le progettazioni e le realizzazioni di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:

- Legge 2.2.1974 n. 64; D.G.R. n. 2649 del 18.05.99;
- D.M. Min. LL.PP. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, (omissis)";
- Circ. Regione Lazio del 29.10.1980 n. 3317; Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n. 769;
- Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988
- D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
- Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16.1.1996.


Il Dirigente dell'Area
Dott. Mantio Mondino




Il Direttore del Dipartimento
Dott. Raniero De Filippis



AC 2500 21.03.2000



231

156

263

163

261


42

262

159/160

CAMPUS C

Handwritten signature or name



6.00

161

166

165

164

AREE NON
EDIFICABILI

